



CITTÀ DI OZIERI

PROVINCIA DI SASSARI

ORIGINALE

Registro Generale n. 66

ORDINANZA DEL SETTORE AMMINISTRATIVO N. 64 DEL 07-06-2019

Ufficio: UFFICIO POLIZIA LOCALE

Oggetto: ordinanza taglio rami ed alberi in proprietà privata interferenti con la sede ferroviaria.

L'anno duemiladiciannove addì sette del mese di giugno, il Responsabile del servizio Dott. Volpe Antonello

IL SINDACO

PREMESSO che:

- il territorio comunale è attraversato da linee ferroviarie;
- con nota n. 0000777 del 29/05/2019, acquisita al protocollo dell'Ente in data 30/05/2019 al n. 13821 il Responsabile della Direzione Territoriale Produzione Cagliari della R.F.I (Rete Ferroviaria Italiana) chiede, in relazione alla prevenzione incendi, l'adozione di specifica "ordinanza sindacale" per la difesa dagli incendi prevedendo l'obbligo in capo ai possessori, a qualsiasi titolo, di terreni coltivati o tenuti a pascolo o incolti, adiacenti alle linee ferroviarie, di tenere sgombri i terreni, fino a 20 metri dal confine ferroviario, da covoni di grano, erbe secche e da ogni materiale combustibile durante tutto il periodo di grave pericolosità;

VISTO l'art. 52 del D.P.R. 11 luglio 1980 che recita: *"Lungo i tracciati delle ferrovie è vietato far crescere piante o siepi ed erigere muriccioli di cinta, steccati o recinzioni in genere ad una distanza minore di metri sei dalla più vicina rotaia, da misurarsi in proiezione orizzontale. Tale misura dovrà, occorrendo, essere aumentata in modo che le anzidette piante od opere non si trovino mai a distanza minore di metri due dal ciglio degli sterri o dal piede dei rile-vati. Le distanze potranno essere diminuite di un metro per le siepi, muriccioli di cinta e steccati di altezza non maggiore di metri 1,50. Gli alberi per i quali è previsto il raggiungimento di un'altezza massima superiore a metri quattro non potranno essere piantati ad una distanza dalla più vicina rotaia minore della misura dell'altezza massima raggiungibile aumentata di metri due. Nel caso che il tracciato della ferrovia si trovi in trincea o rilevato, tale distanza dovrà essere calcolata, rispettivamente dal ciglio dello sterro o dal piede del rilevato.....Omissis....."*;

VISTO l'art. 55 del D.P.R. 11 luglio 1980 che recita: *" I terreni adiacenti alle linee ferroviarie non possono essere destinati a bosco ad una distanza minore di metri cinquanta dalla più vicina rotaia, da misurarsi in proiezione orizzontaleOmissis....."*;

VISTO l'art 56 del D.P.R. 11 luglio 1980 che recita: *" Sui terreni adiacenti alle linee ferroviarie qualsiasi deposito di pietre o di altro materiale deve essere effettuato ad una distanza tale da non arrecare pregiudizio all'esercizio ferroviario. Tale distanza non deve essere comunque minore di metri sei, da misurarsi in proiezione orizzontale, dalla più vicina rotaia e metri due dal ciglio degli sterri o dal piede dei rilevati quando detti depositi si elevino al di sopra del livello della rotaia. La distanza di cui al comma precedente è aumentata a metri venti nel caso che il deposito sia costituito da materiali combustibili.....Omissis....."*;

ACCERTATA la presenza in aree private adiacenti le linee ferroviarie, di rami ed alberi che potrebbe creare la caduta degli stessi sulle linee ferroviarie causando possibile pericolo per l'incolumità pubblica e/o un'interruzione di pubblico esercizio ferroviario;

RILEVATA l'urgenza di provvedere al taglio dei rami e degli alberi da parte dei proprietari di tali aree, soprattutto a seguito dei recenti fenomeni metereologici;

RITENUTO di dover intervenire con urgenza, per la tutela della incolumità pubblica, a garanzia del pubblico esercizio ferroviario, nel rispetto della normativa vigente e prevenire potenziali pericoli per l'alta probabilità d'innescio e di sviluppo incendi ;

VISTE le norme del D.P.R. 11.07.1970 n. 753 "Norme in materia di polizia, sicurezza e regolarità dell'esercizio delle ferrovie e di altri servizi di trasporto";

RICHIAMATA propria Ordinanza n. 57 del 13/05/2019 concernente disposizioni sulla prevenzione incendi 2019;

VISTI gli artt. 50 e 54 del D. Lgs. T.U. degli EE.LL. n. 267/2000;

ORDINA

A tutti i proprietari o possessori a qualsiasi titolo, di aree coltivate o tenute a pascolo o incolte, adiacenti/confinanti con le linee ferroviarie, di tenere sgombre le aree, fino a 20 metri dal confine ferroviario, da covoni di grano, erbe secche e da ogni altro materiale combustibile durante tutto il periodo di "grave pericolosità" ;

AVVERTE

Che, nel rispetto del D.P.R. 753/1980, art. 52 e 55, lungo i tracciati della ferrovia è vietato far crescere piante o siepi che possano interferire con la sede ferroviaria e i terreni adiacenti destinati a bosco non possono distare meno di 50 metri dalla rotaia più vicina, pena l'applicazione della sanzione amministrativa prescritta dall'art. 63 comma 2 del medesimo Decreto;

Chiunque non ottemperi alle prescrizioni della presente Ordinanza, sarà punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da un minimo di € 25,00 ad un massimo di € 500,00 , pagamento in misura ridotta € 50,00 secondo le procedure sanzionatorie previste dalla Legge n. 689 del 24.11.1981 e successive modifiche ed integrazioni salvi e non pregiudicati i necessari adempimenti ai sensi dell'art. 50 del Codice Penale.

Per quanto non espressamente previsto nella presente Ordinanza, si rinvia alla normativa vigente in materia.

DEMANDA

Alla Polizia Locale e alle altre Forze di Polizia, la vigilanza sul rispetto delle prescrizioni della presente Ordinanza.

INFORMA

Ai sensi dell'art. 3 comma 4 della Legge 241/90 e s.m.i. che avverso il presente provvedimento, si potrà presentare ricorso presso il TAR entro 60 (sessanta) giorni e in alternativa al Presidente della Repubblica entro 120 (centoventi) giorni dalla data di notificazione del presente atto.

DISPONE

Il presente provvedimento è reso noto alla cittadinanza tramite pubblicazione all'Albo Pretorio del Comune e nel sito internet Istituzionale di questo Comune.

Che la presente Ordinanza venga trasmessa:

- al Comando Compagnia Carabinieri di Ozieri;
- al Commissariato di Polizia di Stato di Ozieri;
- al Comando di Polizia Locale di Ozieri;
- al Comando Stazione Forestale di Ozieri;
- alla Direzione Territoriale Produzione Cagliari della R.F.I (Rete Ferroviaria Italiana).

IL SINDACO

Prof. Marco Murgia

Letto e sottoscritto a norma di legge.

IL DIRIGENTE

Dott. Volpe Antonello

ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE

Della suesposta ordinanza viene iniziata oggi la pubblicazione all'Albo Pretorio per 15 giorni consecutivi dal 11-06-2019 al 26-06-2019

Lì 11-06-2019

IL SEGRETARIO COMUNALE
Dott.ssa Piras Marina